NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

Art. 5

Ai residenti e' fatto divieto di possedere quote di partecipazione in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonche' titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali. (1) I residenti che assumono partecipazioni in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero puo' essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Versione in vigore dal 7 giugno 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Decreto 6 giugno 1956 (in G.U. 7/6/1956, n. 138) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il divieto di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, non si applica: a) ai residenti, per le quote e i titoli rappresentanti il capitale di affiliazioni all'estero o di partecipazioni finanziarie assunte all'estero in conformita' di autorizzazioni ministeriali; b) alla Banca d'Italia e alle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, per i titoli che stanno a copertura dei saldi passivi di impegni assunti all'estero in virtu' di autorizzazioni ministeriali; c) alle imprese di assicurazione aventi la sede nel territorio della Repubblica, per i titoli che rappresentano impieghi prescritti per la copertura di rischi assunti all'estero in valuta estera in virtu' di autorizzazioni ministeriali; d) alla Banca d'Italia e alle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, per i titoli che rappresentano impieghi a breve scadenza di disponibilita' nei conti in valuta presso banche all'estero".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-valutarie-e-istituzione-di-un-mercato-libero-di-biglietti/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it